

**COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
PROVINCIA DI POTENZA**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16.09.2002

ART. 1 –Oggetto-

1. Il presente Regolamento detta norme e stabilisce criteri e procedure per la gestione diretta degli acquedotti “Carlone”, “S. Lorenzo” e “Cupolo-Porcili Potenza”, delle fontane rurali ed in generale per la funzionalità del servizio idrico comunale a norma delle leggi vigenti allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche locali a favore della comunità cittadina.

ART. 2 –Atto di concessione-

1. La concessione ordinaria e continuativa per l'utilizzo della risorsa idrica degli acquedotti, di cui al precedente art. 1, da parte di privati e/o di altri soggetti è effettuata, previa stipula di apposito contratto, in relazione alla portata delle sorgenti e delle condotte pubbliche e all'allocazione degli immobili di destinazione degli allacciamenti nelle adiacenze delle stesse condotte nonché per uso potabile familiare e/o zootecnico, con esclusione assoluta di ogni altro tipo di uso.
2. Le concessioni hanno durata annuale, si rinnovano tacitamente salvo disdetta e sono onerose per i beneficiari.

ART. 3 –Prelievo occasionale-

1. Nel caso di disponibilità di risorsa idrica, eccedente il fabbisogno necessario per assicurare la sua regolare erogazione ai concessionari ordinari e alle fontane delle reti pubbliche, la struttura tecnica comunale può autorizzare, a domanda degli interessati, il prelievo occasionale, temporaneo e per quantità prestabilite dell'acqua di supero dei serbatoi di raccolta ubicati in prossimità delle relative sorgenti e lungo le reti oppure dell'acqua della reti di distribuzione per uso anche diverso da quello familiare o zootecnico unicamente attraverso bocche di presa appositamente installate dall'Amministrazione comunale e muniti di misuratori delle quantità erogate.
2. E' tassativamente vietato prelevare la risorsa idrica dalle fontane cittadine in quantità giornaliera superiore all'immediato fabbisogno potabile familiare, mediante derivazioni anche provvisorie di qualsivoglia tipo nonché per uso diverso da quello potabile familiare
3. E' consentito senza alcun onere l'abbeveraggio degli animali da allevamento unicamente presso le fontane munite di vasche appositamente predisposte a tale scopo.

ART. 4 – Domanda di concessione-

1. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al commi 1 e 2 del precedente art. 2 il conduttore dell'immobile o fondo rustico presso cui intende fruire del servizio

idrico comunale deve presentare domanda su carta da bollo indicante il titolo di proprietà o possesso e l'ubicazione dello stesso immobile o fondo e contenente, altresì, l'espressa dichiarazione di responsabilità relativa all'utilizzo della risorsa idrica per l'uso esclusivo indicato agli stessi commi nonché di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni poste, ai sensi del presente regolamento e delle norme vigenti, dall'Amministrazione comunale per la realizzazione degli impianti necessari e per la fruizione del servizio.

2. Non è consentita alcuna forma di trasferimento o cessione di concessione a soggetto diverso dall'intestatario.

ART. 5 –Allacciamenti-

1. Gli allacciamenti alle condotte, la costruzione dei pozzetti di posa dei misuratori di erogazione, le derivazioni di adduzione e gli impianti di prelievo presso immobili rurali, di cui al comma 1 del precedente art. 2, sono realizzati direttamente dai concessionari e a proprie spese, nei siti segnati su apposita planimetria allegata alla domanda di concessione, previo parere positivo, secondo le prescrizioni tecnico-amministrative e sotto il controllo della struttura tecnica comunale in ordine alle modalità esecutive ed ai materiali utilizzati.
2. E' demandata alla struttura tecnica comunale e posta a carico dei concessionari la piombatura di sicurezza dei misuratori delle quantità idriche prelevate.
3. Ciascun pozzetto deve essere allocato per ciascuna utenza al punto di collegamento alla condotta pubblica delle derivazioni e munito di sistema di chiusura ed apertura di sicurezza al fine di evitarne manomissioni ed effrazioni e consentirne l'ispezione ed il controllo al personale comunale appositamente incaricato.
4. Fermo restando che le concessioni sono individuali, nel caso di situazioni che rendano necessaria ed opportuna l'istallazione di derivazioni private comuni, i concessionari interessati devono, direttamente e a proprie spese, provvedere oltre che alla realizzazione del pozzetto di cui al precedente comma un ulteriore pozzetto contenente singoli misuratori di erogazione per ogni singola derivazione.
5. L'istallazione di misuratori delle quantità idriche erogate presso gli immobili dei concessionari è facoltativa e comunque a cura e spese dei concessionari.
6. In assenza di specifica concessione è vietata la realizzazione e l'uso di qualsivoglia istallazione fissa o mobile per il prelievo della risorsa idrica delle condotte degli acquedotti e delle fontane comunali.

ART. 6 – Determinazione tariffe-

1. Fermi restando gli oneri di legge per la stipulazione dei contratti di concessione e per le autorizzazioni al prelievo occasionale della risorsa idrica di cui al comma 1 dell'art. 3, la determinazione di eventuali diritti di competenza comunale e le

tariffe della risorsa idrica, comprensive dei costi per la rilevazione dei consumi, sono determinati e periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale.

2. Analogamente la Giunta Comunale determina ed aggiorna periodicamente i costi per i controlli sulle derivazioni private richiesti dai concessionari.

ART. 7 – Manutenzione impianti di derivazione-

1. E' fatto obbligo ai concessionari, di cui al precedente art. 2, di provvedere, previa formale segnalazione alla struttura tecnica comunale, direttamente e a proprie spese alla manutenzione ordinaria degli impianti di derivazione privati ivi compresi gli impianti di allacciamento alla condotta pubblica e del pozzetto di ispezione.
2. Per guasti e disfunzioni degli impianti delle derivazioni private e per ogni altra esigenza di manutenzione straordinaria i concessionari devono provvedere alla tempestiva comunicazione alla struttura tecnica comunale e procedere immediatamente all'esecuzione degli interventi necessari allo scopo di limitare al massimo inutili sprechi e consumi, danni ed usi impropri o abusivi della risorsa idrica.
3. L'inerzia o i ritardi nella segnalazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma comportano sanzioni pecuniarie per gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale, l'intervento sostitutivo della struttura tecnica comunale e l'accollo delle relative spese ai concessionari inadempienti.
4. Per l'esecuzione di variazioni dell'allocatione degli impianti di derivazione privati è richiesta, previa domanda, apposita autorizzazione della struttura tecnica comunale.
5. Ove le variazioni di cui al precedente comma comportino anche lo spostamento dell'allacciamento privato ad altro punto della condotta o scarico comunale equivalgono a rinuncia alla precedente concessione e, nel contempo, a richiesta di nuova concessione con tutti gli obblighi ed oneri conseguenti.
6. Sono a carico ed a spese del Comune tutte le variazioni necessarie alle derivazioni private per motivi di pubblico interesse o di pubblica necessità.

ART. 8 – Rinuncia alla concessione-

1. Nel caso di rinuncia definitiva alla concessione il rinunciatario ha l'obbligo di rimuovere a proprie spese l'impianto di collegamento alla condotta comunale ripristinando la chiusura della bocca di presa della stessa condotta mentre in caso di richiesta di sospensione temporanea della concessione l'interruzione dell'erogazione idrica avviene analogamente a cura e spese del richiedente, mediante applicazione di un sistema di chiusura temporanea dell'allacciamento privato atto a non danneggiare la condotta e contestualmente ad impedire l'uso doloso o improprio della risorsa idrica.

2. Tutte le spese per interventi della struttura tecnica comunale connessi alle operazioni di interruzione definitiva o temporanea dell'erogazione idrica di cui al precedente comma e ogni altro tipo di intervento e di sopralluogo della stessa struttura connesso alla realizzazione e al funzionamento degli allacciamenti privati, anche se non richiesto direttamente dall'utente ma ritenuto comunque necessario per la regolare funzionalità del sistema idrico a gestione comunale, sono poste a carico degli utenti interessati.

ART. 9 –Determinazione dei consumi-

1. Ai fini del computo dei consumi idrici fa fede la rilevazione effettuata semestralmente dal Comune sui misuratori posti nei pozzetti ai punti di attacco delle derivazioni salvo i casi di accertato guasto e/o disfunzione degli stessi nei quali per la determinazione dei consumi idrici si assumono a riferimento o i consumi del corrispondente semestre del precedente anno oppure, nel caso di nuova concessione, il consumo medio mensile del semestre corrente o precedente.
2. Nei casi di allacciamenti alla condotta comuni a più concessionari, di cui al comma 4 del precedente art. 5, i consumi individuali sono rilevati dai rispettivi misuratori del secondo pozzetto e, ove questi risultassero complessivamente inferiori a quello registrato sul misuratore comune, addebitati, per la quota eccedente, in misura proporzionale alle quantità registrate dai misuratori individuali.

ART. 10 –Revoca delle concessioni-

1. Le concessioni si intendono revocate o sospese dal Comune, senza alcun diritto degli utenti ad indennizzi o riduzioni e rimborsi di canoni e/o spese, nei seguenti casi:
 - a. di inadempienza e di inosservanza degli obblighi da parte dell'utente;
 - b. per cause di forza maggiore che determinino l'interruzione e/o la diminuzione temporanea o permanente della portata dell'acqua;
 - c. per necessità di riduzione dell'orario di erogazione sia giornaliera che notturna;
 - d. per l'urgenza di utilizzare l'acqua per lo spegnimento di incendi e/o altre calamità;
 - e. per prioritarie o improcrastinabili necessità pubbliche;
 - f. per l'esecuzione di lavori sugli impianti e la condotta della rete.
2. Le medesime concessioni, altresì, sono revocate o possono essere sospese dal Comune rispettivamente nei seguenti casi e con le seguenti modalità e procedure:
 - a. richiesta formale di rinuncia definitiva presentata almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale con divieto per il medesimo titolare di richiedere il rinnovo della concessione per lo stesso immobile o fondo prima della scadenza dei due anni successivi alla revoca;

- b. richiesta formale di sospensione temporanea per un periodo non superiore ad un anno e non inferiore a sei mesi, senza diritto a proroghe per oggettive e documentate ragioni personali e familiari che impediscano o rendano inessenziale in via temporanea l'uso della risorsa idrica.
3. Le revoche o le sospensioni di cui al precedente comma comportano unicamente il pagamento delle quote dovute per i mesi o frazione di mese superiore a quindici giorni di utilizzo della risorsa idrica.

ART. 11 Diramazione a favore di terzi-

1. Sono vietate, pena la immediata rescissione del contratto di concessione e l'esperimento dell'azione per il pagamento di danni ed interessi e per atti di rilevanza penale, l'istallazione sulle diramazioni private di altre diramazioni e prese d'acqua fisse o provvisorie a favore di terzi.

ART. 12 –Cessazione delle concessioni-

1. Le concessioni di cui al presente regolamento s'intendono cessate di diritto nei seguenti ulteriori casi:
 - a. assunzione delle medesime da parte di nuovi conduttori dell'immobile o del fondo rustico cui ineriscono;
 - b. cessazione d'industria, di esercizio ed inutilizzazione o demolizione o rovina del fabbricato;
 - c. decesso del titolare.
2. Nell'ipotesi di decesso del titolare, negli obblighi contratti con il Comune e non assolti dal concessionario subentrano gli eredi.

ART. 13 –Regime tariffario-

1. La Giunta Comunale stabilisce, di norma annualmente, il regime tariffario per i servizi idrici di cui al presente regolamento.
2. Il regime di cui al precedente comma s'intende tacitamente prorogato in assenza di nuova determinazione della Giunta Comunale.

ART. 14 -Predisposizione ruoli-

1. Ai fini del pagamento dei consumi idrici di cui al precedente art. 1 è annualmente predisposto apposito ruolo dei concessionari di cui al precedente art.1, contenente le quote dovute per l'anno corrente e le quote a conguaglio per consumi eccedenti del precedente anno nonché ulteriori somme dovute per la fruizione del servizio idrico comunale comprensive degli interessi maturati, con riserva del Comune di

provvedere in caso di mancato pagamento al recupero forzoso ai sensi delle norme vigenti.

2. Il pagamento dei prelievi idrici di cui al precedente art.3 è effettuato all'atto della relativa autorizzazione.

ART. 15 –Rilevazione dei consumi-

1. La rilevazione dei consumi idrici è effettuata dal personale comunale preposto di norma con cadenza semestrale e alla presenza del concessionario o di un suo rappresentante cui sarà rilasciata o trasmessa, in caso di assenza, copia della bolletta di lettura avverso la quale e' ammesso formale reclamo entro dieci giorni dalla sua consegna o ricevimento, termine ultimo per l'eventuale contestazione del consumo accertato.

ART. 16 -Vigilanza sugli impianti-

1. Il Comune esercita il diritto di vigilanza sugli impianti di derivazione ed erogazione idrica eseguiti dagli utenti che non potranno vietare od impedire, in alcun caso o situazione, al personale comunale preposto l'accesso al fondo e allo stabile di allocazione degli stessi impianti.
2. L'accertamento di atti e situazioni di rilevanza civile e penale comporta l'attivazione immediata, da parte del Comune, della denuncia alle autorità giudiziarie competenti.

ART. 17 –Situazioni pregresse-

1. Tutte le concessioni in essere devono essere regolarizzate ai sensi del presente regolamento, previo accertamento della struttura tecnica comunale di sussistenza dei requisiti e ogni altro elemento per la loro conferma e prosecuzione.

ART. 18 –Abrogazioni ed entrata in vigore-

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari comunali attualmente vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno decimoquinto successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Brindisi Montagna

INDICE

ART. 1 –Oggetto-

ART. 2 –Atto di concessione-

ART. 3 –Prelievo occasionale-

ART. 4 – Domanda di concessione-

ART. 5 –Allacciamenti-

ART. 6 – Determinazione tariffe-

ART. 7 – Manutenzione impianti di derivazione-

ART. 8 –Rinuncia alla concessione

ART. 9 –Determinazione dei consumi-

ART. 10 –Revoca delle concessioni-

ART. 11 Diramazione a favore di terzi-

ART. 12 –Cessazione delle concessioni-

ART. 13 –Regime tariffario-

ART. 14 -Predisposizione ruoli-

ART. 15 –Rilevazione dei consumi-

ART. 16 -Vigilanza sugli impianti-

ART. 17 –Situazioni pregresse-

ART. 18 –Abrogazioni ed entrata in vigore-